

## DETERMINAZIONE N. 52 DEL 18/04/2023

**OGGETTO:** Affidamento incarico di assistenza e rappresentanza legale stragiudiziale ed eventuale fase giudiziale conseguente all'instaurata procedura a cognizione sommaria per emissione di decreto ingiuntivo volto al recupero di crediti derivanti da rette insolute relative ad un ospite o suo avente causa - CIG. Z6E3AF974D

### IL DIRETTORE

**VISTO** lo Statuto di questa ASP approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1825 del 11/11/2014;

#### VISTE:

- **la deliberazione dell'Amministratore unico di questa Asp n. 1 del 07/03/2022 "ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 3 DEL 29/12/2021 E NOMINA DIRETTORE DELL'ASP DELIA REPETTO DI CASTELFRANCO EMILIA"**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuiscono a Covili Paola le funzioni di Direttrice dell'ASP Delia Repetto e per le motivazioni ivi espresse tutte richiamate nella presente deliberazione;
- **il Verbale dell'Assemblea dei Soci relativo alla seduta del 19 gennaio 2023** ed in particolare gli indirizzi ivi declinati al punto 1 "*Indirizzi al Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023/2025*", nei quali si conferma la fiducia alla Direttrice Covili Paola e si chiede alla stessa la disponibilità ad essere confermata nel ruolo almeno fino al termine del mandato dell'Amministratore Unico previsto a giugno 2024 al fine di portare a compimento alcune importanti azioni intraprese e direttamente collegate al mandato di Assemblea di efficientamento, razionalizzazione e sviluppo dei servizi ASP.

**PRESO QUINDI ATTO** che con propria precedente deliberazione n. 4 del 02/03/2023 si è provveduto a dar attuazione agli indirizzi resi dall'Assemblea dei soci nella seduta del 19 gennaio 2023 sopra richiamati confermando nel ruolo di Direttrice di ASP Delia Repetto, la Direttrice dell'Asp Giorgio Gasparini, Paola Covili, fino a fine mandato dell'Amministratore Unico e quindi fino al mese di giugno 2024;

**VISTA** la deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell'ASP Delia Repetto n. 3 del 30/06/2022 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2022-2024 E BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2022, DELL'ASP "DELIA REPETTO" di Castelfranco Emilia (MO);

## PREMESSO CHE:

- Asp Delia Repetto, nell'ambito delle azioni volte a recuperare propri crediti derivanti dal mancato pagamento delle rette da parte degli ospiti o loro aventi causa, essendo risultati vani i tentativi di un recupero in via bonaria, è stata costretta a proporre ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice
- Il ricorso promosso per il tramite dell'avv. Maria Rosaria De Gennaro, ha esitato nell'emissione da parte del Tribunale di Modena di un decreto ingiuntivo n. 3049/22 per l'importo di € 13.981,00 oltre agli interessi come da domanda ovvero dalla scadenza delle singole obbligazioni al saldo e le spese di procedura, ritualmente notificato a parte ingiunta;
- L'ingiunta per il tramite del proprio legale, ha depositato nei termini di rito, opposizione a decreto ingiuntivo, per le motivazioni contenute nel relativo atto ed alle quali si rimanda integralmente
- La causa di opposizione a decreto ingiuntivo è stata rubricata al n. 1441/23 del Tribunale di Modena
- A fronte dell'opposizione e dell'instaurato contenzioso nonchè dell'esito aleatorio dello stesso, anche a fronte delle motivazioni opposte, risulta opportuno valutare la percorribilità di una definizione bonaria della lite e ricercarne nuovamente la definizione stragiudiziale prima di costituirsi in giudizio, da ritenersi inevitabile solo all'esito dell'ulteriore ed eventualmente infruttuosa trattativa.

## VISTI

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare l'art 17 le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 30.06.2023 e secondo il quale " Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi " *d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'[articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31](#), e successive modificazioni: ..... 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti (( di cui al punto 1) )), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'[articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31](#), e successive modificazioni; .... 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*
- le Linee Guida n. 12 ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 908 del 24.10.2018, in base alle cui precisazioni l'incarico conferito ad hoc ad avvocato costituisce un contratto d'opera professionale, esplicandosi nella trattazione della singola controversia o questione ed è sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi) del D.lgs. n. 50/2016;
- il parere 2017 del 3 agosto 2018 del Consiglio di Stato che si è pronunciato sulle Linee guida predisposte dall'Anac per l'affidamento dei servizi legali.
- la recente Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018). Definitiva sia per la chiarezza dei contenuti, sia perché le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno una portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni laddove è specificato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza". All'intuitus personae la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato, e ne ricava la difficoltà di descrivere

oggettivamente le qualità attese dal legale incaricato. E alla riservatezza nel rapporto tra avvocato e cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico.

- l'art. 19 quaterdecies, co. 3, del d.l. 16.10.2017 n. 148, conv. l. 4.12.2017 n. 172 stabilisce che la pubblica amministrazione "garantisce il principio dell'equo compenso", nel rapporto con la generalità dei professionisti;
- l'art. 13 bis della legge professionale forense n. 247/2012 che stabilisce che l'equo compenso è quello "conforme" ai parametri ed il d.m 10.3.2014 n. 55, quale modificato dal d.m 8.3.2018 n. 37, disciplina i parametri prevedendo in particolare l' dei minimi come espressamente riconosciuto anche nelle stesse linee guida ANAC n. 12/2018, in particolare laddove si afferma che le amministrazioni "sono tenute ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n.37";
- l'art. 3 della L. 136/2000, modificata e integrata con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VALUTATO** che l'incarico da affidarsi rispetta il dettato di cui alla lett. 2) dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs 50/2016;

**CONSIDERATO** che occorre coordinare le disposizioni dell'art. 17 dell'attuale testo del codice dei contratti con quanto prevede l'articolo 4 del medesimo codice, "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi", da cui si evince che i contratti esclusi non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice, ma debbono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nello stesso codice dei contratti;

**PRESO ATTO** che in applicazione del principio di proporzionalità, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale ai sensi dell'art. 36, comma 2, del citato Codice, il quale prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici;

**RILEVATO** che per tale fattispecie di incarico, trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del Codice non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001);

**VISTO** che l'Avv. Maria Rosaria De Gennaro di cui sopra è già a conoscenza della pratica per averne curato la procedura monitoria

**SENTITO** per le vie brevi, l'Avv. Maria Rosaria De Gennaro, che ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;

**RITENUTO** che l'Avv. Maria Rosaria De Gennaro possiede le conoscenze necessarie a cui affidarsi per l'assistenza e la rappresentanza dell'Amministrazione per gli argomenti da trattare;

## **CONSIDERATO**

- che ai fini dell'affidamento di incarico in oggetto è stato richiesto un preventivo all'Avv. Maria Rosaria De Gennaro, la quale in data 24 Marzo 2023 ha preventivato un importo pari ad € 1.787,00 oltre oneri ed accessori come per legge per la trattazione stragiudiziale volta a definire in via bonaria l'opposizione a decreto ingiuntivo ovvero € 4.500, 00 circa, oltre accessori come per legge in caso di prosieguo del contenzioso azionato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo azionato dall'ingiunta
- la particolare urgenza di conferire il predetto incarico stante i termini del procedimento e necessari per garantire la costituzione dell'Ente in giudizio in caso di esito infruttuoso dell'ulteriore trattativa;
- che sono state rese all'Avv. De Gennaro indicazioni in merito ai termini di una accettabile proposta transattiva

**SOTTOLINEATO** che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura de qua e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed accessori come per legge risulta di entità contenuta;

**RITENUTO** che, da un raffronto con i parametri di cui al D.M. 147/2022, l'importo richiesto è da considerarsi congruo;

**ATTESO** che compete al Direttore, la procedura di individuazione del legale a cui affidare l'incarico e l'adozione della determinazione a contrarre

**RITENUTO** pertanto, opportuno procedere all'affidamento dell'incarico a favore dell' Avv. Maria Rosaria De Gennaro con studio in Modena, Via Cardinal Morone n. 35, dell'attività di assistenza stragiudiziale e dell'eventuale fase giudiziale connesse al recupero del credito azionato da Asp nei confronti della debitrice e da questa opposto ;

**VERIFICATA** l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento del personale adottato da ASP

**DATO ATTO** che, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso l'Ufficio

## **DETERMINA**

che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

1. Di affidare all' Avv. Maria Rosaria De Gennaro con studio in Modena via cardinal Morone n. 35, l'incarico di assistenza e rappresentanza legale stragiudiziale ed all'esito infruttuoso di questa l' eventuale fase giudiziale conseguente all'opposizione promossa dalla debitrice a seguito dell'instaurata procedura a cognizione sommaria per emissione di decreto ingiuntivo volto al recupero di crediti derivanti da rette insolute relative all'ospite o suo avente causa;
2. Di dare atto che sono state rese all'Avv. Maria Rosaria De Gennaro indicazioni in merito ai termini di una accettabile proposta transattiva
3. di dare atto che l'incarico viene conferito al suddetto professionista alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa pervenuto in data 24 marzo 2023 e dunque per un importo pari ad € 1.787,00 oltre oneri ed accessori come per legge per la trattazione stragiudiziale volta a definire in via bonaria l'opposizione a decreto ingiuntivo ovvero € 4.500, 00 circa, oltre accessori come per legge in caso di prosieguo del contenzioso azionato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo azionato dall'ingiunta:
4. di individuare nella persona del Direttore il responsabile del procedimento ai fini dell'adozione di tutti gli adempimenti conseguenti e/o comunque connessi al presente affidamento;
5. di pubblicare copia della presente disposizione sul sito web nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

La Direttrice  
(Paola Covili)

